

Pubblicato il 13/12/2019

N. 00798/2019 REG.PROV.CAU.

N. 01019/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2019, proposto da

Comune di Pietraperzia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Bianca Pellegrino, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex
lege in Palermo, via Villareale 6;

nei confronti

Comune di Zafferana Etnea non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 00811/2019, resa tra le parti, concernente richiesta annullamento D.A. n. 153/2019

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Presidenza e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Bianca Pellegrino e, alle preliminari, l'avv. dello Stato Pierfrancesco La Spina;

Vista l'eccezione di irricevibilità dell'appello proposta dalla parte appellata;

Ritenuto che:

- l'ordinanza cautelare appellata è stata pubblicata il 6 luglio 2019 mentre l'atto di appello è stato notificato il 7 ottobre 2019;
- ex art. 62, comma 1, c.p.a. il termine per appellare le ordinanze cautelari non notificate è di sessanta giorni dalla pubblicazione;
- ex art. 54, comma 3, dello stesso codice la sospensione feriale dei termini non si applica nel procedimento cautelare (Cons. St., IV, 13.12.2017 n. 5412, ord.; Id., V, 21.2.2006 n. 1968, ord.; Id., VI, 14.6.1996 n. 829; Id., V, 23.11.1990 n. 1230, ord.);
- pertanto l'appello è irricevibile per tardività;
- si ravvisano motivi di equità per compensare le spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara irricevibile l'appello (Ricorso numero: 1019/2019).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore

Giuseppe Verde, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

L'ESTENSORE
Sara Raffaella Molinaro

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO